



**COMUNE DI RACCONIGI
PROVINCIA DI CUNEO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE**

N. 34

Oggetto: **Approvazione adeguamento/modifica del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19 e s.m.i.**

L'anno **duemilaundici** addi **Venticinque** del mese di **Ottobre** alle ore **20,30** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale **in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

	Presenti	Assenti
1) TOSELLO Adriano	X	
2) ALLASIA Bartolomeo	X	
3) BELTRANDO Andrea Giacomo	X	
4) BRUNETTI Gianpiero	X	
5) CAVALLO Melchiorre	X	
6) FOSSATI Bartolo	X	
7) GRIBAUDO Giancarlo	X	
8) MARIANO Enrico	X	
9) MILLI Giuseppe	X	
10) MINERO Elda	X	
11) ODERDA Valerio	X	
12) REVIGLIO Giorgio	X	
13) REYNAUDO Luigi	X	
14) ROSSO Giacomo Giuseppe	X	
15) SCARPINO Federico	X	
16) TEBANO Giuseppe	X	
17) TUNINETTI Giorgio	X	

Con l'intervento e l'opera del Signor **BURGIO dott. Vito, Segretario Generale** Il Signor **TOSELLO dott. Adriano**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

C.C. n. 34 del 25.10.2011: Approvazione adeguamento/modifica del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19 e s.m.i.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Viabilità e Pianificazione Territoriale, geom. Bartolomeo Allasia, avuta la parola dal Presidente, riferisce quanto segue.

Il Comune di Racconigi, in attuazione della L.R. 08/07/1999 n. 19, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 27/12/2007 (pubblicata sul B.U.R. n. 6 in data 07/02/2008), si è dotato del Regolamento Edilizio, approvato in conformità con il "testo tipo" regionale di cui alla D.C.R. 29/7/1999 n. 548-9691.

Successivamente a tale data, sono entrate in vigore svariate norme sovraordinate sia regionali che statali, in attesa di una "revisione-adequamento" del testo e preso atto che è imminente l'adozione della Variante Generale al vigente P.R.G.C., si rende necessario procedere ad un primo adeguamento inerente alcuni specifici argomenti, a seguito dell'art. 9 della L.R. 14/07/2009 n. 20 modificativo dell'art. 4 della citata L.R. 19/1999 ed a seguito della D.C.R. 08/07/2009 n. 267-31038 modificativa dell'art. 16 della citata D.C.R. 548-9691/1999.

Nella fattispecie l'art. 4 della L.R. 19/1999 (così come modificato dall'art. 9 della L.R. 20/2009), ha previsto che:

1. la nomina della Commissione Edilizia sia facoltativa e non più obbligatoria;
2. nel caso di istituzione della Commissione Edilizia, i componenti della stessa possano essere nominati dal "competente organo comunale" e non più esclusivamente dal Consiglio Comunale;
3. il Regolamento Edilizio indichi gli interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante della Commissione Edilizia, in luogo del parere obbligatorio per tutte le istanze.

Inoltre l'art. 16 della D.C.R. 548-9691/1999 del "Regolamento Edilizio tipo" regionale (così come modificato dalla D.C.R. 267-31038/2009), ha previsto:

4. una modifica del metodo di conteggio della distanza tra le costruzioni, tra le costruzioni ed i confini e tra le costruzioni e le strade, nella fattispecie si è introdotta la misurazione "lineare" in luogo di quella "radiale".

In base a quanto premesso, preso atto dell'inderogabile necessità del recepimento di quanto indicato al citato punto 4 (adequamento della metodologia di conteggio delle distanze di cui all'art. 16), precedentemente all'adozione della Variante Generale al vigente P.R.G.C., la Giunta Comunale nelle sedute dell'8 e 14 settembre 2011, ha esaminato la specifica proposta di adeguamento di cui alla nota in data 08/09/2011 dell'Area Varianti Urbanistiche dell'U.M.D. n. 2, ed in merito ai primi 3 punti sopraccitati ha ritenuto di dover:

- mantenere la Commissione Edilizia (artt. 2 e 3);



- prevedere la competenza del Sindaco alla nomina dei componenti della Commissione Edilizia, in luogo del Consiglio Comunale (art. 2);
- mantenere le attuali tipologie di pratiche edilizie da sottoporre al parere preventivo non vincolante della Commissione Edilizia (art. 3).

Relativamente agli artt. 2 e 3, si è reso necessario inoltre un adeguamento alle specifiche disposizioni procedurali entrate in vigore, quali:

- eliminazione dell'esperto con competenze nella tutela dei valori ambientali, alla luce dell'abrogazione dell'art. 14 della L.R. 03/04/1989 n. 20 operata dall'art. 8 della L.R. 01/12/2008 n. 32;
- eliminazione dell'obbligo di espressione del parere della Commissione Edilizia, per le "autorizzazioni paesistico-ambientali" e gli "accertamenti di compatibilità paesaggistica", alla luce dell'abrogazione degli artt. 12, 13 e 13 bis della L.R. 03/04/1989 n. 20, operata dall'art. 8 comma 2 della L.R. 01/12/2008 n. 32;
- eliminazione dell'obbligo di espressione del parere della Commissione Edilizia, per le "autorizzazioni idrogeologiche", alla luce della modifica del comma 1 art. 3 della L.R. 09/08/1989 n. 45, operata dall'art. 10 della L.R. 20/2009;
- inserimento dei titoli abilitativi edilizi della "S.C.I.A." (in luogo della D.I.A.) e della "super D.I.A.", tra quelli che di norma non necessitano del parere della Commissione Edilizia, ancorché vengano presentati per il tramite del Permesso di Costruire, tutti i titoli citati sono stati introdotti/sostituiti o sono residuali, alla luce del vigente art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241, modificato ed interpretato in particolare dai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 49 della L. 30/07/2010 n. 122 e dal comma 2/c dell'art. 5 della L. 12/07/2011 n. 106.

Il testo degli articoli modificati/adequati a seguito di quanto sopra, risulta essere conforme sia alla L.R. 08/07/1999 n. 19 (così come modificata dall'art. 9 della L.R. 14/07/2009 n. 20), che al Regolamento Edilizio tipo regionale approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691 (così come modificato dalla D.C.R. 08/07/2009 n. 267-31038).

Le modifiche/adequamenti riguardano i seguenti articoli:

- art. 2 Formazione della Commissione Edilizia;
- art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia;
- art. 16 Distanze tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds);

per una maggiore comprensione, copia degli stessi è anche stata redatta con carattere "barrato" (testo eliminato) e carattere con sfondo evidenziato (testo inserito), rispetto al testo del vigente Regolamento Edilizio. Sarà cura della competente Area, redigere apposito testo coordinato, da tenersi in pubblica visione e da pubblicarsi sul sito internet del Comune.

Le modifiche/adequamenti al vigente Regolamento Edilizio Comunale assumeranno efficacia con la pubblicazione, della deliberazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 27 bis (disposizione transitoria) del vigente Regolamento Edilizio, fino all'adequamento previsto dall'art. 12 - comma 5 della L.R. 19/1999



(Adozione di un nuovo P.R.G.C., revisione o variante generale), in luogo delle definizioni di cui al Titolo III dello stesso Regolamento, continueranno ad essere vigenti le definizioni contenute nell'attuale Piano Regolatore Generale Comunale.

A seguito dell'entrata in vigore della presente modifica al Regolamento Edilizio, la nomina della nuova Commissione Edilizia Comunale dovrà essere effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 2 modificato dello stesso Regolamento, sino ad allora rimarrà in carica l'attuale Commissione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2007, relativa all'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale (pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 6 in data 07/02/2008);

Vista la L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i., relativa alla tutela ed uso del suolo;

Vista la L.R. 08/07/1999, n. 19, relativa alle norme in materia di edilizia, così come modificata dall'art. 9 della L.R. 14/07/2009 n. 20;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 29/07/1999, n. 548-9691, relativa all'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo, così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 08/07/2009, n. 267-31038;

Visto l'art. 8 della L.R. 01/12/2008 n. 32, relativo all'abrogazione degli artt. 12, 13, 13 bis e 14 della L.R. 03/04/1989 n. 20 e s.m.i.;

Visto l'art. 10 della L.R. 14/07/2009 n. 20, relativo alla modifica dell'art. 3 della L.R. 09/08/1989 n. 45 e s.m.i.;

Visto l'art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241, così come modificato ed interpretato dai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 49 della L. 30/07/2010 n. 122 e dal comma 2/c dell'art. 5 della L. 12/07/2011 n. 106;

Visto il D.Lgs. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. relativo al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., relativo al Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la relazione dell'Area Varianti Urbanistiche in data 15/09/2011;

Visti i pareri, ove dovuti, previsti per Legge o Regolamento, riportati nell'ultima pagina del presente atto deliberativo;

Visto il parere di conformità amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi della Determinazione del Sindaco n. 13 del 02/07/2007;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano;



- presenti n. 17
- astenuti n. /
- votanti n. 17
- voti favorevoli n. 17
- voti contrari n. /

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19, le modifiche e gli adeguamenti al vigente Regolamento Edilizio Comunale che formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di dare atto che le modifiche/adeguamenti riguardano i seguenti articoli:
 - art. 2 Formazione della Commissione Edilizia;
 - art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia;
 - art. 16 Distanze tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds);
3. di dare atto che le presenti modifiche/adeguamenti del vigente Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 3 - comma 3 della L.R. 19/1999, sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte, approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691 e modificato con D.C.R. 08/07/2009 n. 267-31038;
4. di provvedere, ad avvenuta esecutività della presente, alla sua pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 - comma 3 della L.R. 19/1999;
5. di trasmettere, successivamente all'avvenuta pubblicazione sul B.U.R. Piemonte, la presente Deliberazione unitamente alle modifiche/adeguamenti del vigente Regolamento Edilizio, alla Giunta Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 della L.R. 19/1999;
6. di dare atto che le presenti modifiche/adeguamenti al vigente Regolamento Edilizio Comunale assumeranno efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 3 - comma 3 della L.R. 19/1999;
7. di dare atto che, fino all'adeguamento previsto dall'art. 12 - comma 5 della L.R. 19/1999 (adozione di un nuovo P.R.G.C., revisione o variante generale), sarà in vigore la norma transitoria prevista dall'art. 27 bis del vigente Regolamento Edilizio;
8. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore della presente modifica al vigente Regolamento Edilizio, si provvederà alla nomina della nuova Commissione Edilizia Comunale secondo i criteri previsti dall'art. 2 modificato dello stesso Regolamento, sino ad allora rimarrà in carica l'attuale Commissione.



Con separata ed unanime votazione la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

SF/sf/ba



REGIONE PIEMONTE F.to dott. A. Tosello F.to Dott. V. BURGIO

PROVINCIA DI CUNEO

CITTA' DI RACCONIGI



MODIFICA VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO

Redazione a cura dell'Area Varianti Urbanistiche

Approvazione modifica: Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 25/10/2011
B.U.R. Piemonte n. 46 del 13/11/2011

Il Vice Sindaco
Assessore all'Urbanistica
(geom. Bartolomeo Allasia)

Il Responsabile dell' Area
Varianti Urbanistiche
(geom. Federico Sandrone)



Il Dirigente U.M.D. n. 2
(dott. Paolo Crociani)

Il Sindaco
(dott. Adriano Tosello)

Il Segretario Generale
(dott. Vito Mario Burgio)



COMUNE DI RACCONIGI
Provincia di Cuneo

**Redazione della modifica a cura del personale tecnico
dell'Area Varianti Urbanistiche dell'U.M.D. n. 2
geom. Federico Sandrone**

Aggiornamento Settembre 2011



**Il testo del Regolamento Edilizio coordinato con le presenti modifiche è disponibile su supporto cartaceo presso l'Area Edilizia e Urbanistica e sul sito del Comune:
www.comune.racconigi.cn.it**

**L'indirizzo di posta elettronica cui inviare eventuali osservazioni è il seguente:
federico.sandrone@comune.racconigi.cn.it**

INDICE ARTICOLI MODIFICATI

Testo vigente, testo con modifiche evidenziate e testo modificato

- Art. 2** Formazione della Commissione Edilizia
- Art. 3** Attribuzioni della Commissione Edilizia
- Art. 16** Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)



Regolamento Edilizio
Art. 2 testo vigente

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico, edilizio e dei valori ambientali.
2. La Commissione è composta dal Presidente che la presiede e da 6 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; uno di questi deve essere nominato dal Consiglio Comunale come esperto, in base alla sua specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali (Legge Regionale 04/03/1989 n. 20 e s.m.i.). Un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i componenti degli Organi di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, quali Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.



Regolamento Edilizio
Art. 3 testo vigente

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
 - a) il rilascio di Permessi di Costruire convenzionati e non (e loro varianti), Permessi in Sanatoria, Autorizzazioni Paesistico-Ambientali in sub-delega, Accertamenti della Compatibilità Paesaggistica in sub-delega, Autorizzazioni Idrogeologiche in delega;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;
 - c) l'esame delle proposte di Strumento Urbanistico Esecutivo (Piano Esecutivo Convenzionato, Piano di Recupero, Piano Particolareggiato, Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio, Piano Iniziativa Pubblica, Piano Edilizia Economica Popolare, ecc);

Di norma non è necessario il parere della Commissione Edilizia per quelle istanze presentate tramite il Permesso di Costruire, ma rientranti nelle fattispecie della Denuncia Inizio Attività previste dal Testo Unico sull'Edilizia vigente.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco, l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio Comunale e l'Ufficio Tecnico Comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione) e del contributo per la monetizzazione degli standards urbanistici.



Regolamento Edilizio
Art. 16 testo vigente

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione o, in loro mancanza dai piani delimitati dalle strutture portanti verticali, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m. in caso di maggiore sporgenza la distanza è da misurarsi dall'estremità dell'oggetto; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente l'altro.
4. Il confine di una strada è definito, dall'art. 3 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. ("Nuovo Codice della Strada"), come il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Il ciglio della strada è definito dall'art. 2 del D.M. 01.04.1968, n. 1404 (distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nelle edificazioni fuori del perimetro dei centri abitati), come la linea limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili).



Regolamento Edilizio
Art. 2 testo con modifiche evidenziate

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico, edilizio e dei valori ambientali.
2. La Commissione è composta dal Presidente che la presiede e da 6 componenti, ~~eletti dal Consiglio Comunale~~ nominati dal Sindaco.
3. I membri elettivi sono scelti dal ~~Consiglio~~ Sindaco fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; ~~uno di questi deve essere nominato dal Consiglio Comunale come esperto, in base alla sua specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali (Legge Regionale 04/03/1989 n. 20 e s.m.i.).~~ Un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i componenti degli Organi di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, quali Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino ~~al rinnovo del Consiglio Comunale~~ alla scadenza del mandato del Sindaco che l'ha ~~eletta~~ nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo ~~Consiglio Comunale~~ Sindaco, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il ~~Consiglio Comunale~~ Sindaco non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal ~~Consiglio Comunale~~ Sindaco.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di ~~esecutività della deliberazione~~ pubblicazione della determinazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Regolamento Edilizio
Art. 3 testo con modifiche evidenziate

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

- a) il rilascio di Permessi di Costruire convenzionati e non (e loro varianti), Permessi in Sanatoria, ~~Autorizzazioni Paesistico Ambientali in sub-delega, Accertamenti della Compatibilità Paesaggistica in sub-delega, Autorizzazioni Idrogeologiche in delega;~~
- b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;
- c) l'esame delle proposte di Strumento Urbanistico Esecutivo (Piano Esecutivo Convenzionato, Piano di Recupero, Piano Particolareggiato, Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio, Piano Iniziativa Pubblica, Piano Edilizia Economica Popolare, ecc);

Di norma non è necessario il parere della Commissione Edilizia per quelle istanze presentate tramite il Permesso di Costruire, ma rientranti nelle fattispecie della Segnalazione Certificata Inizio Attività o della super-Denuncia Inizio Attività, previste dal Testo Unico sull'Edilizia ~~vigente~~ e dalle vigenti e specifiche disposizioni in materia.

- 2.** L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
- 3.** Il Sindaco, l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio Comunale e l'Ufficio Tecnico Comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione) e del contributo per la monetizzazione degli standards urbanistici.

Regolamento Edilizio
Art. 16 testo con modifiche evidenziate

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione o, in loro mancanza dai piani delimitati dalle strutture portanti verticali, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m. in caso di maggiore sporgenza la distanza è da misurarsi dall'estremità dell'aggetto; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - ~~a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D);~~
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione fronti stante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
 - ~~b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc);~~
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
 - ~~e) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds);~~
 - ~~è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente l'altro;~~
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.
4. Il confine di una strada è definito, dall'art. 3 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. ("Nuovo Codice della Strada"), come il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.




Il ciglio della strada è definito dall'art. 2 del D.M. 01.04.1968, n. 1404 (distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nelle edificazioni fuori del perimetro dei centri abitati), come la linea limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili).



Regolamento Edilizio
Art. 2 testo modificato

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico, edilizio e dei valori ambientali.
2. La Commissione è composta dal Presidente che la presiede e da 6 componenti, nominati dal Sindaco.
3. I membri elettivi sono scelti dal Sindaco fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. Un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i componenti degli Organi di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, quali Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Sindaco, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della determinazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.



Regolamento Edilizio
Art. 3 testo con modificato

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
 - a) il rilascio di Permessi di Costruire convenzionati e non (e loro varianti), Permessi in Sanatoria;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;
 - c) l'esame delle proposte di Strumento Urbanistico Esecutivo (Piano Esecutivo Convenzionato, Piano di Recupero, Piano Particolareggiato, Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio, Piano Iniziativa Pubblica, Piano Edilizia Economica Popolare, ecc);

Di norma non è necessario il parere della Commissione Edilizia per quelle istanze presentate tramite il Permesso di Costruire, ma rientranti nelle fattispecie della Segnalazione Certificata Inizio Attività o della super-Denuncia Inizio Attività, previste dal Testo Unico sull'Edilizia e dalle vigenti e specifiche disposizioni in materia.

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco, l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio Comunale e l'Ufficio Tecnico Comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione) e del contributo per la monetizzazione degli standards urbanistici.

Regolamento Edilizio
Art. 16 testo modificato

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione o, in loro mancanza dai piani delimitati dalle strutture portanti verticali, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m. in caso di maggiore sporgenza la distanza è da misurarsi dall'estremità dell'aggetto; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione fronti stante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.
4. Il confine di una strada è definito, dall'art. 3 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. ("Nuovo Codice della Strada"), come il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Il ciglio della strada è definito dall'art. 2 del D.M. 01.04.1968, n. 1404 (distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nelle edificazioni fuori del perimetro dei centri abitati), come la linea limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili).



**ESTREMI DI APPROVAZIONE
DELLA MODIFICA
AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO**

La presente modifica al Regolamento Edilizio è stato approvato con:

- deliberazione del C.C. n. 34 in data 25/10/2011.....
- divenuta esecutiva in data 7/11/2011.....
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 in data 17/11/2011.....

Racconigi li 12/11/2011.....



Il Segretario Generale
(dott. Vito Mario Burgio)

Visto:

Il Sindaco
(dott. Adriano Tosello)



Il Vice Sindaco
Assessore all'Urbanistica
(geom. Bartolomeo Allasià)

IL PRESIDENTE

F.to dott. A. Tosello

IL SEGRETARIO

F.to dott. Vito BURGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000

favorevole

F.TO II DIRIGENTE

ECONOMICHE - PRODUTTIVE
DELL'AMBIENTE
ISTORICO

contrario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000

favorevole

~~_____~~

contrario

Visto di conformità Amministrativa
Il Segretario Generale

F.to dott. Vito BURGIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal **28 OTT. 2011** al **11 NOV. 2011** ai sensi art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito BURGIO

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ festivo/di mercato oppure dal _____ al _____ senza seguito di opposizione o ricorsi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Li, **28 OTT. 2011**



IL SEGRETARIO GENERALE

- Divenuta esecutiva in data _____ dopo la regolare pubblicazione per decorrenza termini prescritti ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE